



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

N. 6 del 23/01/2008

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' E DEL VENERDI', FIERA E CARNEVALE E RELATIVA PLANIMETRIA. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaotto**, addì **ventitre** del mese di **gennaio** alle ore **21.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto		SI	12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria	SI	
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele	SI	
6	GENUA Fabrizio		SI	15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima	SI		16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe	SI	
9	CONCARI Luca		SI				
PRESENTI: 14 ASSENTI: 3							

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AI REGOLAMENTI COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO DEI MERCATI SETTIMANALI DEL MARTEDI' E DEL VENERDI', FIERA E CARNEVALE E RELATIVA PLANIMETRIA. PROVVEDIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21:15 entra in aula il Consigliere Concari. Rispetto, quindi, all'appello iniziale di n. 14 (quattordici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera, sono presenti alla trattazione del punto n.º1) dell'Odg. di cui all'oggetto, n.º 15 (quindici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzera - Assenti i Consiglieri Testa e Genua.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 17.06.2000, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione Regolamenti mercati e fiere", si è provveduto, fra l'altro, ad approvare il regolamento per il funzionamento del mercato del martedì, del venerdì, della Fiera e del Carnevale;

VISTI:

- il D.Lgs.vo 31 marzo 1999, n.114;
- la L.R. 25 giugno 1999, n. 12;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia - Romagna n. 1368 in data 26 luglio 1999 con la quale sono state approvate le disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n.12;
- il vigente Statuto Comunale;

TENUTO CONTO CHE:

- l'A.N.V.A. ha richiesto di modificare i criteri per la determinazione della graduatoria delle spunte e più precisamente di conteggiare le presenze maturate senza limitazione temporale;
- nel tempo sono mutate le necessità in ordine alla collocazione dei posteggi;
- si rende necessario aumentare il numero dei posteggi e variare il numero dei posteggi riservati al settore alimentare;
- è opportuno definire più dettagliatamente alcune norme regolamentari riguardo i produttori agricoli;

PRESO ATTO che le Associazioni di categoria interpellate, hanno espresso parere favorevole in merito alle modifiche proposte;

RITENUTO pertanto alla luce di quanto suesposto e nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, apportare le opportune modifiche ai vigenti Regolamenti per il funzionamento del mercato del martedì, del venerdì, della Fiera e del Carnevale, nonché alle relative planimetrie;

ESAMINATI i testi dei Regolamenti Comunali sovracitati, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenenti le modifiche apportate ai testi originari, tutte evidenziate in neretto;

VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m;

RILEVATO :

-che il Responsabile del Servizio, Rag. Rita Mingardi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m. ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE** ;

VISTO il D.lgs.vo n. 267/00 e s.m;

UDITO l'intervento del Sindaco che in qualità di Assessore alle Attività Produttive illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI in proposito i commenti, le osservazioni critiche e le proposte dei Consiglieri intervenuti alla discussione, in particolare gli interventi dei Consiglieri Donati e Michelazzi, come da verbale di seduta;

Con voti favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Testa e Genua), nessun contrario, astenuti n.° 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni) , resi in forma palese, ai sensi di legge da n.° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 15 (quindici) Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per tutto quanto espresso in premessa narrativa, nei nuovi testi, il Regolamento per il funzionamento del MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI', il Regolamento per il funzionamento del MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI', il Regolamento per la CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEI POSTEGGI NELLA FIERA E NEL CARNEVALE, e le relative PLANIMETRIE, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modifiche apportate ai testi originari, tutte evidenziate in neretto:

- All. "A" - Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del martedì;
- All. "B" - Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del venerdì;
- All. "C" - Regolamento Comunale per la concessione e l'utilizzo dei posteggi nelle Fiera e nel Carnevale;
- All. "D" - Planimetrie;

2. DI PRENDERE ATTO che il Responsabile del Servizio interessato porrà in essere ogni successivo adempimento connesso con la procedura in parola;

3. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, c.1, L. 241/90, la sig. ra Marossa Beatrice, Istruttore Amministrativo.

5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito

il parere prescritto dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, **con voti favorevoli n.° 10 (dieci) (Maggioranza - Assenti i Consiglieri Testa e Genua), nessun contrario, astenuti n.° 5 (cinque) (Opposizione: Bottazzi, Donati, Leoni, Michelazzi e Pisaroni) , resi in forma palese, ai sensi di legge da n.° 10 (dieci) Consiglieri votanti e n.° 15 (quindici) Consiglieri presenti,**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m., nonché art. 50.6 del vigente statuto comunale.

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU
AREE PUBBLICHE**

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL: MARTEDI'

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° del

INDICE

ART. 1 - Tipologia del mercato- Definizione di posteggio	1
ART. 2 - Costituzione del mercato	1
ART. 3 - Giornate ed orari di svolgimento	2
ART. 4 - Tipologie merceologiche del mercato	3
ART. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	4
ART.6 - Circolazione pedonale e veicolare	4
ART. 7 - Tenuta e consultazione del ruolo di mercato	4

ART. 8 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	5
ART. 9 - Assegnazione dei posteggi temporanei (ruolo di spunta)	5
ART.10- Modalità di pagamento della C.O.S.A.P. e varie tasse e tributi comunali	7
ART.11-Definizione di corretta modalità di vendita	7
ART. 12-Subingresso nella titolarità del posteggio	8
ART. 13- Durata - decadenza - Revoca della concessione	9
ART. 14- Igiene e Sanità	9
ART. 15- Produttori Agricoli	10
ART.16 - Pubblicità dei prezzi	11
ART.17 - Registro delle imprese	11
ART.18- Mercati straordinari	12
ART. 19- Sanzioni	12
ART.20 - Spostamento straordinario del mercato	13
ART.21- Abrogazioni norme precedenti	13
ART. 22- Entrata in vigore	13

ART. 1

TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

1. Il mercato del commercio su aree pubbliche, che si svolge sul territorio comunale di Busseto- via Roma, Piazza Verdi, Piazza Marconi- è effettuato con posteggi dati in concessione per anni 10 (dieci) ed è denominato “MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI”.

2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno con apposita

“convenzione”.

3. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo “Statuto Comunale”, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda Sanitaria del Dipartimento Bassa Parmense.

5. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell’attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al comma 1 del precedente art. 1, che si effettua nel Comune di Busseto: Via Roma, Piazza Verdi, Piazza Marconi ed è costituito da n. 72 posteggi contrassegnati con i nn. da 1 a 70 e dalle lettere “A” e “B”, così come individuati nella planimetria che, allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione.

2. Ai sensi del comma 15 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, 2 posteggi e precisamente quelli contrassegnati nell’allegata planimetria con le lettere: “A” e “B” saranno assegnati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione.

3. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.

4. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l’incremento o il

decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge ogni martedì per tutto l'anno. Lo stesso mercato potrà coincidere con una o più festività, su richiesta del Comune o degli operatori, a condizione che quest'ultimi si occupino autonomamente della pulizia del posteggio.

2. L'orario del mercato è così stabilito:

✓ dalle ore 7,00 alle ore **8,10**: installazione del banco vendita e sistemazione della merce;

✓ dalle ore **8,10** alle ore 13,00: effettuazione delle operazioni di vendita;

✓ dalle ore 13,00 alle ore 14,00: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.

3. I posteggi che entro le ore **8,10** non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inclusi nel "ruolo di spunta" e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione nello stesso. Il ruolo di spunta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. **Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale che provvede all'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti alla data contestuale di svolgimento della giornata di mercato e a consegnare puntualmente l'originale al Servizio Commercio.** Una copia aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile del Servizio dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Municipale.

4. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 3 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato.

5. Gli assegnatari di cui al precedente comma 3 hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per l'installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 9,30.

6. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

7. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 7,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel quale ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, al mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche:

- ✓ Settore alimentare n. **10** posteggi
- ✓ Settore non alimentare n. **60** posteggi
- ✓ N. 2 posteggi riservati ai produttori agricoli

2. Nel corso di validità del presente Regolamento la quota di posteggi riservata al settore alimentare potrà aumentare fino a n. 25 posteggi, ma non ridursi al di sotto di n. **10** posteggi.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata allegata, nello spazio appositamente delimitato.

2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.

2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento del mercato, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 7

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo e comunicarlo alla Regione e/o ogni altra autorità prevista per legge.

3. Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria A.S.L. (Servizio Igiene Pubblica) competente per il

territorio.

ART. 8

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI.

1. I criteri di assegnazione e i posteggi in concessione pluriennale ai titolari di autorizzazione di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 valida per territorio, sono quelli fissati dal presente Regolamento, dalle disposizioni del piano regionale relativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche emanato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, nonché ogni altra disposizione emanata in materia.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI (RUOLO DI SPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.
2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto - Ruolo di spunta -.
3. Tale "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio Commercio ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi .
4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in - ruolo- il quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 valida per territorio e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione.
5. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro delle Imprese (già registro Ditte).
6. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti

nel Ruolo, qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purchè in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.

7. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale.

8. La presenza è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore o da chi per esso.

9. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

10. La presenza è conteggiata con riferimento al numero di volte che l'operatore si è presentato sul Mercato ai fini dell'assegnazione, a prescindere dal fatto che esso abbia potuto ottenere la concessione giornaliera.

11. Qualora in caso di assegnazione del posteggio l'operatore non provveda ad effettuare il mercato, la presenza non è conteggiata.

12. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta la cancellazione della graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze.

13. Le presenze delle spunte saranno conteggiate senza limitazioni temporali. Le presenze saranno azzerate solo in caso di mancata presenza per tre anni consecutivi.

14. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta alle ditte che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di spunta o di mercato, a meno che non risultino posti vacanti ad ultimazione delle operazioni di cui al presente articolo.

ART. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA C.O.S.A.P. E VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al

pagamento della C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nelle misure e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia mediante il versamento al funzionario della ditta concessionaria del servizio.

ART. 11

DEFINIZIONE DI CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata, depositato negli appositi cassonetti.
3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,00 di fronte e m. 0,50 (m. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a m. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. etc.) tramite uno spazio libero non inferiore a m 3,00 per le allocazioni site sulla sede stradale.
6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,10.
7. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
8. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.

9. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

10. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

11. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

12. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso di degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.

13. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

ART. 12

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto delle norme regionali di cui al comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa .

2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

3. Nel solo caso di subingresso in azienda con autorizzazione in carico a questo Comune, non è dovuta la domanda per la variazione della titolazione della concessione relativa al posteggio.

ART. 13

DURATA - DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza, la sospensione e la revoca delle concessioni all'uso del posteggio sono espressamente previste dalle norme regionali emanate ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.
2. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, pur tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati ;
 - b) nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
 - c) nell'ambito di altre aree.
3. La concessione del posteggio può essere sospesa per causa di forza maggiore.
4. La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere riferita all'intero anno solare o a parte di esso .
5. Le concessioni sono rinnovabili.

ART. 14

IGIENE E SANITA'

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità relativa ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, per la parte non espressamente indicata dal testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento Comunale di Igiene e sanità e di Polizia Veterinaria, nonché **„dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia - Romagna 02.07.2007 n. 970 e della determina Regionale 26.07.2007 n. 9746 che recepiscono le linee guida applicative delle direttive CE 852/2004 - 853/2004. concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**

ART. 15

PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione decennale che in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- a) permanente, se è riferita all'intero anno solare;**
- b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare;**

2. Tali posteggi non potranno essere occupati, anche temporaneamente, da nessun altro operatore mercatale, diverso dai produttori agricoli.

3. Qualora vi siano posteggi disponibili che l'Amministrazione Comunale intende assegnare, il Responsabile del Settore Affari Generali e Commercio ne dà notizia con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio Comunale, previo pubblicazione al B.U.R.;

4. I soggetti di cui alla L. 59/63 e successive modificazioni, possono presentare domanda di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, vidimata dal Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti;

5. il rilascio delle concessioni di posteggio decennali avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato conteggiate con i medesimi criteri stabiliti per gli altri spuntisti e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.12.2000, con la quale l'interessato dichiara l'inizio dell'attività con riferimento alla data di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità di produttore agricolo;

6. le concessioni di posteggio sono rilasciate dall'Area Finanziaria, competente in materia di COSAP, previo documento di assegnazione redatto dall'Area Affari Generali - Commercio;

7. i posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori spuntisti, nel rispetto della graduatoria, formulata secondo i criteri sopraindicati;

8. le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2 comma 4 L.R. 12/1999);

9. il produttore ha l'obbligo di presentare il certificato di inizio attività (in

corso di validità) rilasciato dal Comune dove ha sede il fondo, a richiesta degli Organi di vigilanza, e se titolare di posteggio anche la relativa concessione;

10. ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato;

11. i produttori agricoli assegnatari di posteggio decennale che intendono cessare l'attività devono darne notizia al Comune e devono restituire la concessione di posteggio a suo tempo rilasciata;

12. la concessione di posteggio è revocata nei casi in cui il titolare:
a) perda la qualifica di produttore agricolo;
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare o gravidanza (nel rispetto di quanto previsto all'art.5, comma c della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12). In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima;

13. Per quanto non previsto specificatamente, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute rispettivamente nel "Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del martedì" e nel "Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del martedì", approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17.06.2000, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 16

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs.n. 114/98.

ART. 17

REGISTRO DELLE IMPRESE

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, si considera, ai fini della valutazione dei titoli di priorità, salvo il caso di nuova attività, l'iscrizione al Registro delle imprese, in caso di parità di presenze, o quando non è documentabile il numero di presenze:

- a) del dante causa, in caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte;
- b) del conferente l'azienda, nel caso di società di persone cui siano conferite le aziende, considerando, nel caso, l'iscrizione del socio conferente con maggiore anzianità di attività.

ART. 18

MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, intesi come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, possono essere effettuati sulla base del parere favorevole delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. L'accesso ai mercati di cui al comma 1, non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART. 19

SANZIONI

1. Le trasmissioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, con le sanzioni amministrative a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 per le parti non abrogate, dalla legge 142/90 e successive modificazioni seguendo la procedura prevista dalla Legge 689 del 24.11.1981 e successive modifiche nonché da ogni altra norma vigente in materia.

2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza sindacale secondo un minimo ed un massimo graduale d'importo a seconda della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.

3. E' fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla

Magistratura ai sensi dell'art. 2 del vigente C.P.P.

ART. 20

SPOSTAMENTO STRAORDINARIO DEL MERCATO

1. In occasione di pubblici spettacoli, luna park o per ogni altra manifestazione che il Comune ritenga di autorizzare, i banchi che occuperanno l'area interessata saranno temporaneamente spostati in altra sede.

ART. 21

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale ed ogni precedente disposizione comunale che riguarda la materia.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 22 articoli, entrerà in vigore il _____, così come previsto dall'art. 50 del vigente Statuto Comunale.

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL: VENERDI'

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° del

INDICE

ART. 1 - Tipologia del mercato- Definizione di posteggio
1

ART. 2 - Costituzione del mercato 1

ART. 3 - Giornate ed orari di svolgimento	2
ART. 4 - Tipologie merceologiche del mercato	3
ART. 5 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	4
ART.6 - Circolazione pedonale e veicolare	4
ART. 7 - Tenuta e consultazione del ruolo di mercato	4
ART. 8 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	5
ART. 9 - Assegnazione dei posteggi temporanei (ruolo di spunta)	5
ART.10- Modalità di pagamento della C.O.S.A.P. e varie tasse e tributi comunali	7
ART.11-Definizione di corretta modalità di vendita	7
ART. 12-Subingresso nella titolarità del posteggio	.8
ART. 13- Durata - decadenza - Revoca della concessione	9
ART. 14- Igiene e Sanità	9
ART. 15- Produttori Agricoli	10
ART.16 - Pubblicità dei prezzi	11
ART.17 - Registro delle imprese	12
ART.18- Mercati straordinari	12
ART. 19- Sanzioni	12
ART.20 - Spostamento straordinario del mercato	13
ART.21- Abrogazioni norme precedenti	13
ART. 22- Entrata in vigore	13

TIPOLOGIA DEL MERCATO - DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

1. Il mercato del commercio su aree pubbliche, che si svolge sul territorio comunale di Busseto- via Roma, piazza Marconi - è effettuato con posteggi dati in concessione per anni 10 (dieci) ed è denominato “MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDI”.
2. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all’affidamento a soggetto esterno con apposita “convenzione”.
3. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo “Statuto Comunale”, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell’ambito delle proprie competenze, l’Azienda Sanitaria del Dipartimento Bassa Parmense.
5. Per “posteggio” si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell’attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 2

COSTITUZIONE DEL MERCATO

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al comma 1 del precedente art. 1, che si effettua nel Comune di Busseto: Via Roma, Piazza Marconi ed è costituito da n. **29** posteggi, contrassegnati con i numeri da 1 a **28** e con la lettera “A”_così come individuati nella planimetria che, allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione.
2. Ai sensi del comma 15 dell’art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, un posteggio e

precisamente quello contrassegnato nell'allegata planimetria con la lettera "A" sarà assegnato agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione.

3. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.

4. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. Il mercato si svolge ogni Venerdì' per tutto l'anno. Lo stesso mercato potrà coincidere con una o più festività, su richiesta del Comune o degli operatori, a condizione che quest'ultimi si occupino autonomamente della pulizia del posteggio.

2. L'orario del mercato è così stabilito:

✓ dalle ore 7,00 alle ore **8,10**: installazione del banco vendita e sistemazione della merce;

✓ dalle ore **8,10** alle ore 13,00: effettuazione delle operazioni di vendita;

✓ dalle ore 13,00 alle ore 14,00: smontaggio dei banchi vendita e pulizia del posteggio.

3. I posteggi che entro le ore **8,10** non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari venti titolo, inclusi nel "ruolo di spunta" e presenti sull'area mercatale in base all'ordine di posizione nello stesso. Il ruolo di spunta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. **Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale che provvede all'aggiornamento**

della graduatoria degli spuntisti alla data contestuale di svolgimento della giornata di mercato e a consegnare puntualmente l'originale al Servizio Commercio. Una copia aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile del Servizio dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Municipale.

4. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 3 è limitata alla sola giornata di svolgimento del mercato.

5. Gli assegnatari di cui al precedente comma 3 hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per l'installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 9,30.

6. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

7. Non è permesso installarsi sul Mercato prima delle ore 7,00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 13,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel quale ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DEL MERCATO

1. Al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, al mercato disciplinato dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche:

- ✓ Settore alimentare: n. 4 posteggi
- ✓ Settore non alimentare: n. **24** posteggi
- ✓ N. 1 posteggio riservato a produttori

2. Nel corso di validità del presente Regolamento la quota di posteggi riservata al settore alimentare potrà aumentare fino a n. **8** posteggi, ma non ridursi al di sotto di n. 4 posteggi.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, devono essere collocati come planimetria particolareggiata allegata, nello spazio appositamente delimitato.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. Dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per ogni giornata destinata allo svolgimento del mercato, è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato stesso, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. E' inoltre vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento del mercato, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 7

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni

concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo e comunicarlo alla Regione e/o ogni altra autorità prevista per legge.

3. Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria A.S.L. (Servizio Igiene Pubblica) competente per il territorio.

ART. 8

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI.

1. I criteri di assegnazione e i posteggi in concessione pluriennale ai titolari di autorizzazione di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 valida per territorio, sono quelli fissati dal presente Regolamento, dalle disposizioni del piano regionale relativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche emanato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, nonché ogni altra disposizione emanata in materia.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI (RUOLO DI SPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto - Ruolo di spunta -.

3. Tale "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio Commercio ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi .

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine di posizione in "ruolo" il

quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 valida per territorio e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione.

5. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro delle Imprese (già Registro Ditte).

6. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel Ruolo, qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purchè in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.

7. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale.

8. La presenza è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore o da chi per esso.

9. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

10. La presenza è conteggiata con riferimento al numero di volte che l'operatore si è presentato sul Mercato ai fini dell'assegnazione, a prescindere dal fatto che esso abbia potuto ottenere la concessione giornaliera.

11. Qualora in caso di assegnazione del posteggio l'operatore non provveda ad effettuare il mercato, la presenza non è conteggiata.

12. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta la cancellazione della graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze.

13. Le presenze delle spunte saranno conteggiate senza limitazioni temporali. Le presenze saranno azzerate solo in caso di mancata presenza per tre anni consecutivi.

14. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta alle ditte che con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni

di spunta o di mercato, a meno che non risultino posti vacanti ad ultimazione delle operazioni di cui al presente articolo.

ART. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA C.O.S.A.P. E VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nelle misure e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia mediante il versamento al funzionario della ditta concessionaria del servizio.

ART. 11

DEFINIZIONE DI CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata, depositato negli appositi cassonetti.
3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,00 di fronte e m. 0,50 (m. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a m. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento (ambulanza, VV.FF. etc.) tramite uno spazio libero non inferiore a m. 3,00 per le allocazioni site sulla sede stradale.

6. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,10.

7. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

8. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.

9. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

10. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

11. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

12. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso di degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.

13. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

ART. 12

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto delle norme regionali di cui al comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa .

2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

3. Nel solo caso di subingresso in azienda con autorizzazione in carico a questo Comune, non è dovuta la domanda per la variazione della titolazione della concessione relativa al posteggio.

ART. 13

DURATA - DECADENZA - REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza, la sospensione e la revoca delle concessioni all'uso del posteggio sono espressamente previste dalle norme regionali emanate ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.

2. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, pur tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati ;
- b) nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
- c) nell'ambito di altre aree.

3. La concessione del posteggio può essere sospesa per causa di forza maggiore.

4. La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere riferita all'intero anno solare o a parte di esso .

5. Le concessioni sono rinnovabili.

ART. 14

IGIENE E SANITA'

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità relativa ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, per la parte non espressamente indicata dal testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e di Polizia Veterinaria, **nonché dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia - Romagna 02.07.2007 n. 970 e della determina Regionale 26.07.2007 n. 9746 che recepiscono le linee guida applicative delle direttive CE 852/2004 - 853/2004. concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**

ART. 15

PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione decennale che in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- a) permanente, se è riferita all'intero anno solare;**
- b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare;**

2. Tali posteggi non potranno essere occupati, anche temporaneamente, da nessun altro operatore mercatale, diverso dai produttori agricoli.

3. Qualora vi siano posteggi disponibili che l'Amministrazione Comunale intende assegnare, il Responsabile del Settore Affari Generali e Commercio ne dà notizia con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio Comunale, previo pubblicazione al B.U.R.;

4. I soggetti di cui alla L. 59/63 e successive modificazioni, possono presentare domanda di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, vidimata dal Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti;

5. Il rilascio delle concessioni di posteggio decennali avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato conteggiate con i medesimi criteri stabiliti per gli altri spuntisti e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.12.2000, con la quale l'interessato dichiara l'inizio dell'attività con riferimento alla data di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità di produttore agricolo;

6. Le concessioni di posteggio sono rilasciate dall'Area Finanziaria, competente in materia di COSAP, previo documento di assegnazione redatto dall'Area Affari Generali - Commercio;

7. I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori spuntisti, nel rispetto della graduatoria, formulata secondo i criteri sopraindicati;

8. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2 comma 4 L.R. 12/1999);

9. Il produttore ha l'obbligo di presentare il certificato di inizio attività (in corso di validità) rilasciato dal Comune dove ha sede il fondo, a richiesta degli Organi di vigilanza, e se titolare di posteggio anche la relativa concessione;

10. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato;

11. I produttori agricoli assegnatari di posteggio decennale che intendono cessare l'attività devono darne notizia al Comune e devono restituire la concessione di posteggio a suo tempo rilasciata;

12. La concessione di posteggio è revocata nei casi in cui il titolare:

a) perda la qualifica di produttore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare o gravidanza (nel rispetto di quanto previsto all'art.5, comma c della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12). In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima;

13. Per quanto non previsto specificatamente, ai produttori si applicano le altre disposizioni contenute rispettivamente nel "Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del martedì" e nel "Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del venerdì", approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17.06.2000, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 16

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs.n. 114/98.

ART. 17

REGISTRO DELLE IMPRESE

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, si considera, ai fini della valutazione dei titoli di priorità, salvo il caso di nuova attività, l'iscrizione al Registro delle imprese, in caso di parità di presenze, o quando non è documentabile il numero di presenze:

- a) del dante causa, in caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte;
- b) del conferente l'azienda, nel caso di società di persone cui siano conferite le aziende, considerando, nel caso, l'iscrizione del socio conferente con maggiore anzianità di attività.

ART. 18

MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, intesi come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, possono essere effettuati sulla base del parere favorevole delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. L'accesso ai mercati di cui al comma 1, non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART. 19

SANZIONI

1. Le trasmissioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, con le sanzioni amministrative a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 per le parti non abrogate, dalla legge 142/90 e successive modificazioni seguendo la procedura prevista dalla Legge 689 del 24.11.1981 e successive modifiche nonché da ogni altra norma vigente in materia.
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza sindacale secondo un minimo ed un massimo graduale d'importo a secondo della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. E' fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 2 del vigente C.P.P.

ART. 20

SPOSTAMENTO STRAORDINARIO DEL MERCATO

1. In occasione di pubblici spettacoli, luna park o per ogni altra manifestazione che il Comune ritenga di autorizzare, i banchi che occuperanno l'area interessata saranno temporaneamente spostati in altra sede.

ART. 21

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale ed ogni precedente disposizione comunale che riguarda la materia.

ART. 22

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 22 articoli, entrerà in vigore il _____ così come previsto dall'art. 50 del vigente Statuto Comunale.

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEI POSTEGGI NELLA FIERA E NEL CARNEVALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.° del

INDICE

ART. 1	Oggetto e definizione di posteggio	1
ART. 2	Costituzione della fiera	1
ART. 3	Giornate ed orari di utilizzo dei posteggi	2
ART. 4	Tipologie merceologiche della fiera	3
ART. 5	Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	4
ART. 6	Circolazione pedonale e veicolare	4
ART. 7	Tenuta e consultazione del ruolo di mercato	4
ART. 8	Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	5
ART. 9	Assegnazione dei posteggi temporanei (ruolo di spunta)	5
ART. 10	Modalità di pagamento della C.O.S.A.P. e varie tasse e tributi comunali	7
ART. 11	Definizione di corretta modalità di vendita	7
ART. 12	Subingresso nella titolarità del posteggio	8
ART. 13	Durata – decadenza – Revoca della concessione	9
ART. 14	Igiene e Sanità	9
ART. 15	Produttori Agricoli	10
ART. 16	Pubblicità dei prezzi	11
ART. 17	Registro delle imprese	12
ART. 18	Mercati straordinari	12
ART. 19	Sanzioni	12
ART. 20	Abrogazioni norme precedenti	13
ART. 21	Entrata in vigore	13

ART. 1

OGGETTO E DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la concessione e l'utilizzo dei seguenti posteggi: FIERE ANNUALI

✓ Fiera dei primi di settembre: n. 30 posteggi così come individuati nell'allegata planimetria;

✓ Fiera di Carnevale: n. 18 posteggi così come individuati nell'allegata planimetria.

2. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi della Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo "Statuto Comunale", al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di vendita.

3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria del Dipartimento Bassa Parmense.

4. Per "posteggio" si intende la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, per almeno un decennio, che viene data in concessione al titolare dell'attività disciplinata dal Titolo X del D.Lgs. n. 114/98.

ART. 2

COSTITUZIONE DELLA FIERA

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di concessione e di utilizzo delle aree così individuate al precedente comma 1 del precedente art. 1, e ove possibile indicate nell'allegata planimetria che allegata al presente Regolamento, ne forma parte integrante e sostanziale. Nella stessa planimetria è indicata la localizzazione dei posteggi nonché la loro esatta dimensione.

2. Ai sensi del comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, il 4% dei posteggi delle fiere annuali saranno assegnati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nelle forme e modalità previste dalla vigente legislazione.

3. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo posteggio nonché della loro localizzazione, disposto per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.

4. Costituisce, invece, modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei posteggi e dovrà seguire l'iter previsto per legge.

ART. 3

GIORNATE ED ORARI DI SVOLGIMENTO

1. L'utilizzo dei posteggi è così distinto: FIERE ANNUALI

✓ Fiera dei primi di settembre – l'orario della fiera è così stabilito: dalle 9,00 alle 19,00;

✓ Fiera di Carnevale – l'orario della fiera è così stabilito: dalle 9,00 alle 18,00;

2. Limitatamente alla Fiera dei primi di settembre, i posteggi che entro le ore 9,30 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inseriti nella graduatoria in base all'ordine di posizione nello stesso.

3. Limitatamente alla Fiera di Carnevale, i posteggi che entro le ore 9,30 non risultano occupati dall'esercente concessionario dello stesso, saranno assegnati agli esercenti non concessionari aventi titolo, inseriti nella graduatoria in base all'ordine di posizione nello stesso.

4. Il ruolo di spunta sarà compilato a seguito di richiesta degli esercenti e con il criterio del più alto numero di presenze nello stesso mercato. In mancanza di riscontro delle presenze, si procederà con il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese. **Le presenze sono rilevate dalla Polizia Municipale che provvede all'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti alla data contestuale di svolgimento della giornata di fiera e/o Carnevale e a**

consegnare puntualmente l'originale al Servizio Commercio. Una copia aggiornata e debitamente firmata dal Responsabile del Servizio dovrà essere depositata presso il Comando di Polizia Municipale.

5. L'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma 2 e 3 è limitata alla sole giornate di svolgimento della fiera.

6. Gli assegnatari di cui al precedenti commi 2 e 3 hanno diritto alla protrazione dell'orario necessario per l'installazione del banco vendita e la sistemazione delle merci, fino alle ore 10,00.

7. Non è conteggiata l'assenza dell'operatore commerciale nel mercato, nel caso di accertato cattivo tempo, che comporti l'assenza di oltre il 50% dell'organico.

8. Con riferimento alla fiera dei primi di settembre, non è permesso installarsi prima delle ore 7.30 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 19,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

9. Con riferimento alla fiera di Carnevale, non è permesso installarsi prima delle ore 8.00 e/o sgomberare il posteggio prima delle ore 18,00, se non per gravi intemperie ed in caso di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore mercatale è tenuto a facilitare il transito di sgombero.

ART. 4

TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE DELLA FIERA

1. Con riferimento alla fiera dei primi di settembre al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, alla fiera disciplinata dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati liberamente al settore alimentare o al settore non alimentare;

2. Con riferimento alla fiera di Carnevale, al fine di garantire il miglior servizio al consumatore, alla fiera disciplinata dal presente Regolamento, i posteggi saranno assegnati secondo le seguenti tipologie merceologiche:

✓ N. 10 posteggi riservati al settore alimentare

✓ N. 6 posteggi riservati agli articoli di carnevale (giocattoli)

✓ N. 2 posteggi liberi destinati al settore non alimentare in genere

In ogni caso i beni alimentari ed i giocattoli costituiranno le tipologie merceologiche privilegiate.

ART. 5

MODALITA' DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi, gli autoservizi, devono essere collocati come planimetria particolareggiata allegata, nello spazio appositamente delimitato.
2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso (ambulanze, vigili del fuoco, etc.).

ART. 6

CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. E' vietata la sosta dei veicoli nelle giornate e negli orari di svolgimento del mercato, sulle aree destinate a posteggi e sui tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e d'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato, purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. In caso ciò non sia possibile, dovranno essere posteggiati in zone definite dal Comando di Polizia Municipale.

ART. 7

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL RUOLO DI MERCATO

1. Presso l'Ufficio Attività Produttive deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi indicati con numeri arabi, nonché l'originale della

Pianta Organica (Ruolo del mercato) con indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie assegnata, la data di scadenza.

2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l'Ufficio Attività Produttive ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento del Ruolo e comunicarlo alla Regione e/o ogni altra autorità prevista per legge.

3. Copia della planimetria e del Ruolo è depositata presso il Comando di Polizia Municipale per il Servizio di Vigilanza e, limitatamente ai generi alimentari, presso l'Azienda Sanitaria A.S.L. (Servizio Igiene Pubblica) competente per il territorio.

ART. 8

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI.

1. I criteri di assegnazione e i posteggi in concessione pluriennale ai titolari di autorizzazione di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 valida per territorio, sono quelli fissati dal presente Regolamento, dalle disposizioni del piano regionale relativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche emanato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98, nonché ogni altra disposizione emanata in materia.

ART. 9

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEI (RUOLO DI SPUNTA)

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate.

2. Tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolo di spunta".

3. Tale "Ruolo" è tenuto dall'Ufficio Commercio ed una copia sottoscritta dal Responsabile del Servizio dovrà essere aggiornata e depositata presso l'Ufficio di Polizia Municipale che cura l'assegnazione dei posteggi .

4. L'assegnazione dei posteggi avviene in base all'ordine disposizione in "ruolo" il quale è definito per i soli soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 114/98 valida per territorio e, fra questi, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato (anzianità di presenza) quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità, semprechè riferibili ad un'unica autorizzazione.

5. In caso di parità di numero di presenze, si privilegia la maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come è desumibile attraverso il Registro delle Imprese (già registro Ditte).

6. Possono partecipare alle operazioni di spunta anche coloro che non sono inseriti nel Ruolo, qualora alla fine delle operazioni di assegnazione tramite la graduatoria, risultassero posteggi disponibili, purchè in possesso di autorizzazione idonea per la partecipazione al mercato di cui trattasi.

7. Ai fini della validità della partecipazione all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale, del suo legale rappresentante se trattasi di società, o di dipendente o di collaboratore familiare, semprechè muniti di autorizzazione originale.

8. La presenza è annotata su apposito registro ed è controfirmata dall'operatore o da chi per esso.

9. In caso di subingresso nell'azienda, il subentrante acquisisce le presenze maturate dal cedente sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

10. La presenza è conteggiata con riferimento al numero di volte che l'operatore si è presentato sul Mercato ai fini dell'assegnazione, a prescindere dal fatto che esso abbia potuto ottenere la concessione giornaliera.

11. Qualora in caso di assegnazione del posteggio l'operatore non provveda ad effettuare il mercato, la presenza non è conteggiata.

12. La mancata presenza per tre anni consecutivi comporta la cancellazione della graduatoria ed il conseguente azzeramento delle presenze.

13. Le presenze delle spunte saranno conteggiate senza limitazioni temporali. Le presenze saranno azzerate solo in caso di mancata presenza per tre anni consecutivi.

14. Non è ammessa la partecipazione alle operazioni di spunta alle ditte che

con lo stesso titolo autorizzatorio effettuano nella stessa giornata altre operazioni di spunta o di mercato, a meno che non risultino posti vacanti ad ultimazione delle operazioni di cui al presente articolo.

ART. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA C.O.S.A.P. E VARIE TASSE E TRIBUTI COMUNALI

1. Le concessioni decennali e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della C.O.S.A.P. e di tasse e tributi comunali, nelle misure e nelle modalità stabilite dalla vigente normativa in materia mediante il versamento al funzionario della ditta concessionaria del servizio.

ART. 11

DEFINIZIONE DI CORRETTA MODALITA' DI VENDITA

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi negli appositi cassonetti; in particolare, carta, cartone, vetro e plastica, dovranno essere conferiti negli appositi containers e campane se installate.

2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta e conferiti nei cassonetti per RSU e, una volta istituito il servizio di raccolta differenziata, depositato negli appositi cassonetti.

3. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre m. 1,00 di fronte e m. 0,50 (m. 0,25 se il passaggio laterale tra i posteggi è inferiore a m. 1,00) al lato dalla verticale del limite di allineamento, fatta salva in ogni caso la salvaguardia del transito dei mezzi di pronto intervento

(ambulanza,

6. VV.FF. etc.) tramite uno spazio libero non inferiore a m. 3,00 per le allocazioni site sulla sede stradale.

7. I pali di sostegno e quant'altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, non devono essere inferiori a m. 2,10.

8. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

9. In caso di evidente cattivo tempo, l'operatore è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato e venga assicurato il transito degli automezzi di Pronto Intervento.

10. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamento è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita, nell'ambito degli spazi loro assegnati.

11. E' fatto divieto di utilizzare bombole di gas combustibile, impianti di riscaldamento alimentati da liquidi infiammabili e comunque qualsiasi tipo di apparecchiatura a fiamma libera.

12. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.

13. Ai venditori di dischi, musicassette, radio e simili, per lo svolgimento della loro attività è consentito fare uso di degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto, entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe.

14. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze spazi riservati al transito, passi carrabili, ingressi di negozi o di private abitazioni.

ART. 12

SUBINGRESSO NELLA TITOLARITA' DEL POSTEGGIO

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avvenuto nel rispetto

delle norme regionali di cui al comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa .

2. Il subentrante deve in ogni caso chiedere la diversa titolazione della concessione con domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

3. Nel solo caso di subingresso in azienda con autorizzazione in carico a questo Comune, non è dovuta la domanda per la variazione della titolazione della concessione relativa al posteggio.

ART. 13

DURATA – DECADENZA – REVOCA DELLA CONCESSIONE –

1. La decadenza, la sospensione e la revoca delle concessioni all'uso del posteggio sono espressamente previste dalle norme regionali emanate ai sensi del comma 12 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.

2. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, pur tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:

a)	nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati ;
b)	nell'ambito dell'area mercatale mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;
c)	nell'ambito di altre aree

3. La concessione del posteggio può essere sospesa per causa di forza maggiore.

4. La concessione del posteggio ha validità decennale e può essere riferita all'intero anno solare o a parte di esso .

5. Le concessioni sono rinnovabili.

ART. 14

IGIENE E SANITA'

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

2. La materia è disciplinata dal D.Lgs. n. 114/98, dall'Ordinanza Ministero Sanità relativa ai requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche, per la parte non espressamente indicata dal testo Unico delle Leggi Sanitarie e Veterinarie, dal Regolamento Comunale di Igiene e sanità e di Polizia Veterinaria, **nonché dalla Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna 02.07.2007 n. 970 e della determina Regionale 26.07.2007 n. 9746 che recepiscono le linee guida applicative delle direttive CE 852/2004 - 853/2004. concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.**

ART. 15

PRODUTTORI AGRICOLI

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione, comporta il rilascio di una concessione decennale che in relazione alla stagionalità cui è soggetta, ha validità:

- a) permanente, se è riferita all'intero anno solare;**
- b) stagionale, se relativa ad un periodo inferiore all'anno solare;**

2. Tali posteggi non potranno essere occupati, anche temporaneamente, da nessun altro operatore mercatale, diverso dai produttori agricoli.

3. Qualora vi siano posteggi disponibili che l'Amministrazione Comunale intende assegnare, il Responsabile del Settore Affari Generali – Commercio ne dà notizia con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio Comunale, previo pubblicazione al B.U.R.;

4. I soggetti di cui alla L. 59/63 e successive modificazioni, possono presentare domanda di concessione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, allegando la dichiarazione di inizio attività di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, vidimata dal Comune in cui è situato il fondo di provenienza dei prodotti;

5. il rilascio delle concessioni di posteggio decennali avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato conteggiate con i medesimi criteri stabiliti per gli altri spuntisti e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 28.12.2000, con la quale l'interessato dichiara l'inizio dell'attività con riferimento alla data di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A., in qualità di produttore agricolo;

6. le concessioni di posteggio sono rilasciate dall'Area Finanziaria, competente in materia di COSAP, previo documento di assegnazione redatto dall'Area Affari Generali - Commercio;

7. i posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata di mercato, ai produttori spuntisti, nel rispetto della graduatoria, formulata secondo i criteri sopraindicati;

8. le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa (art. 2 comma 4 L.R. 12/1999);

9. il produttore ha l'obbligo di presentare il certificato di inizio attività (in corso di validità) rilasciato dal Comune dove ha sede il fondo, a richiesta degli Organi di vigilanza, e se titolare di posteggio anche la relativa concessione;

10. ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato;

11. i produttori agricoli assegnatari di posteggio decennale che intendono cessare l'attività devono darne notizia al Comune e devono restituire la concessione di posteggio a suo tempo rilasciata;

12. la concessione di posteggio è revocata nei casi in cui il titolare:
a) perda la qualifica di produttore agricolo;
b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze per malattia, servizio militare o gravidanza (nel rispetto di quanto previsto all'art.5, comma c della Legge Regionale 25 giugno 1999, n. 12). In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione medesima;

13. Per quanto non previsto specificatamente, ai produttori si applicano

le altre disposizioni contenute rispettivamente nel "Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del martedì" e nel "Regolamento Comunale per il funzionamento del mercato settimanale del martedì", approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 17.06.2000, esecutiva ai sensi di legge.

ART. 16

PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. Le merci esposte su aree pubbliche, su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare in modo chiaro e ben visibile l'indicazione del prezzo di vendita secondo quanto prescritto dall'art. 14 del D.Lgs.n. 114/98.

ART. 17

REGISTRO DELLE IMPRESE

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, si considera, ai fini della valutazione dei titoli di priorità, salvo il caso di nuova attività, l'iscrizione al Registro delle imprese, in caso di parità di presenze, o quando non è documentabile il numero di presenze:

- a) del dante causa, in caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte;
- b) del conferente l'azienda, nel caso di società di persone cui siano conferite le aziende, considerando, nel caso, l'iscrizione del socio conferente con maggiore anzianità di attività.

ART. 18

MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, intesi come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, possono essere effettuati sulla base del parere favorevole delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. L'accesso ai mercati di cui al comma 1, non comporta il rilascio di autorizzazioni temporanee.

ART. 19

SANZIONI

1. Le trasmissioni alle norme del presente Regolamento sono punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, con le sanzioni amministrative a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03.03.1934 n. 383 per le parti non abrogate, dalla legge 142/90 e successive modificazioni seguendo la procedura prevista dalla Legge 689 del 24.11.1981 e successive modifiche nonché da ogni altra norma vigente in materia.
2. L'entità della sanzione pecuniaria, laddove non prevista per legge, è fissata con ordinanza sindacale secondo un minimo ed un massimo graduale d'importo a secondo della gravità ed eventuale recidività dell'infrazione accertata.
3. E' fatta salva ogni infrazione al Codice Penale cui è obbligatorio il rapporto alla Magistratura ai sensi dell'art. 2 del vigente C.P.P.

ART. 20

ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale ed ogni precedente disposizione comunale che riguarda la materia.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, composto da n. 21 articoli, entrerà in vigore il _____, così come previsto dall'art. 50 del vigente Statuto

Comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 29 gennaio 2008 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 09/02/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..
